



**TRIBUNALE DI CASSINO**

**SEZIONE CIVILE**

R.G. Accordo di composizione della crisi n. 2/2021

Il Giudice Designato

letto il ricorso per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento proposto il 20.4.2021 dai ricorrenti sig. [REDACTED] sig.ra. [REDACTED] e avv. Franca Cellupica, rappresentati e difesi da quest'ultima e coadiuvati dall'OCC avv. Lucia Peccia, con il quale hanno presentato una proposta di accordo di composizione della crisi ai sensi degli artt. 7, 8 e 9, L. n. 3/2012;

letta l'integrazione al ricorso depositata dai ricorrenti il 18.5.2021;

lette altresì le relazioni dell'OCC del 9.4.2021 e del 19.5.2021;

ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti previsti dai citati articoli e che pertanto è necessario provvedere alla fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 10, L. n. 3/2012;

p.q.m.

- fissa l'udienza in presenza del 14.7.2021 ore 15.30 per la convocazione delle parti;
- dispone la comunicazione ai creditori - a cura del professionista incaricato - presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata della proposta e del decreto entro il termine di trenta giorni dall'udienza;
- stabilisce che della proposta e del decreto venga data pubblicità - a cura del professionista - mediante pubblicazione sul sito di questo Tribunale (autorizzando sin da ora la Cancelleria a tal fine) per dieci giorni, nonché la loro pubblicazione presso il registro delle imprese;
- invita i creditori a far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione; in mancanza si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;
- dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (in particolare, deve ritenersi sospesa la procedura esecutiva intrapresa dalla Banca Popolare del Frusinate s.c.p.a. con pignoramento immobiliare del 7.5.2021); la sospensione non opera nei confronti di titolari di crediti impignorabili;
- avverte che a decorrere dalla data del presente provvedimento e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e compiuti senza autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Si comunichi.

Cassino, 21.5.2021

Il G.D. Lorenzo Sandulli

